



Ordinanza sull'energia nucleare (OENu)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 10 dicembre 2004¹ sull'energia nucleare è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3

³ L'IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive:

- a. principi specifici per la progettazione dei depositi in strati geologici profondi;
- b. i requisiti della prova della sicurezza a lungo termine di tali depositi.

Articolo 39 capoverso 1 lettera a

¹ Il titolare di una licenza d'esercizio notifica all'IFSN prima della loro esecuzione in particolare le seguenti attività:

- a. *Abrogato*

Art. 51a **Composizione delle scorie radioattive**

Le scorie radioattive possono contenere sostanze chimico tossiche e chimico reattive, purché la presenza di tali sostanze permetta uno smaltimento sicuro.

Art. 51a^{bis}

Ex art. 51a

RS

¹ RS 732.11

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...

